

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 47/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee		
NUMERO ATTO	COM (2012) 499 def.		
NUMERO PROCEDURA	2012/0237 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	12/09/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	20/09/2012		
SCADENZA 8 SETTIMANE	16/11/2012		
ASSEGNATO IL	25/09/2012		
COMM.NE DI MERITO	1 ^a	Parere motivato entro	31/10/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	25/10/2012
OGGETTO	La proposta, che modifica e abroga il vigente Regolamento (CE) 2004/2003 come modificato dal Regolamento (CE)1524/2007, crea uno <i>status</i> giuridico europeo per i partiti politici e le fondazioni politiche ad essi collegate e introduce disposizioni più dettagliate in materia di finanziamento.		
BASE GIURIDICA	La proposta si basa sull'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio determinano con regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria lo statuto dei partiti politici europei e le condizioni per il loro finanziamento.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ	<p>La Commissione europea sostiene che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei possono essere definite solo a livello dell'Unione.</p> <p>Inoltre, la proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché le misure previste si limitano a quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo di rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE .</p>		

ANNOTAZIONI:

Le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo sono stabilite dal [Regolamento \(CE\) 2004/2003](#), come modificato dal [Regolamento \(CE\) 1524/2007](#) che ne ha esteso il campo di applicazione anche alle fondazioni politiche affiliate a livello europeo. La proposta in esame modifica e abroga le norme vigenti alla luce della necessità di dotare i partiti politici europei e le fondazioni ad essi collegate degli strumenti che consentano loro di affrontare le sfide attuali, in primo luogo quella di colmare il divario tra la politica nazionale e quella dell'Unione e promuovere la democrazia rappresentativa a livello dell'Ue. La proposta apporta, pertanto, una serie di miglioramenti alle norme vigenti allo scopo di accrescere la visibilità, il riconoscimento, l'efficacia e la trasparenza dei partiti politici europei e delle fondazioni ad essi collegate. Ciò al fine di consentire loro di intensificare il dialogo con i cittadini e di rafforzare il loro ruolo di collegamento tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo.

Tra le modifiche proposte, rileva innanzitutto l'introduzione di uno **status giuridico europeo** per i partiti politici europei e le fondazioni ad essi collegate (articolo 8), che comporterà la piena capacità giuridica e il pieno riconoscimento in tutti gli Stati membri (articolo 9). Per le materie non disciplinate dal regolamento o parzialmente disciplinate da esso, la legge applicabile sarà quella dello Stato membro in cui il partito politico o fondazione hanno sede, a seconda della forma giuridica indicata nello statuto (articolo 10).

La proposta stabilisce quindi una serie di condizioni da rispettare al fine di ottenere lo *status* giuridico europeo. Non si tratta di condizioni eccessive e ciò al fine di incoraggiare e sostenere lo sviluppo di nuovi partiti politici europei. Più nel dettaglio, i partiti politici e le fondazioni ad essi collegate dovranno soddisfare *standard* elevati in materia di governance e democrazia interna (articoli 4 e 5), requisito che va ad affiancare le condizioni già esistenti che prevedono il rispetto, da parte del programma e delle attività dei partiti e delle fondazioni, dei valori sui cui è fondata l'Unione¹. Le altre condizioni sancite dalla proposta e mutuata dalle norme attuali sono: avere sede in uno Stato membro; essere rappresentati in almeno un quarto degli Stati membri da deputati del Parlamento europeo, o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee legislative regionali; aver avuto, in almeno un quarto degli Stati membri il 3% dei voti in ciascuno di essi in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo (articolo 3, commi 1 e 2). La proposta stabilisce, inoltre, che un partito politico europeo può essere associato ad una sola fondazione (articolo 3, comma 3).

Sono quindi fissate le procedure da esperire al fine di richiedere lo *status*, di concederlo o nel caso in cui un partito o fondazione decada da esso, lo perda o vi rinunci. Innanzitutto, in presenza dei requisiti richiesti, il partito politico o la fondazione hanno il diritto di registrarsi come tali (sempre articolo 3, comma 1) e depositare il proprio statuto presso il registro appositamente istituito al Parlamento europeo (articolo 6). La domanda di registrazione è quindi esaminata dal Parlamento europeo che entro tre mesi adotterà una decisione al riguardo (articolo 6, comma 5). Ogni anno, inoltre, procederà alla verifica dei requisiti richiesti di cui agli articoli 3, 4 e 5 (articolo 7). In particolare, per quanto concerne la verifica del rispetto dei valori dell'Unione la proposta mutua dalle norme vigenti la procedura in base alla quale il Parlamento europeo prima di pronunciarsi sente i rappresentanti del partito politico europeo o fondazione interessati e consulta un comitato composto da tre membri designati dal Parlamento stesso, dal Consiglio e della Commissione (articolo 7, comma 2). La proposta introduce la possibilità da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica di verificare se una delle condizioni o dei requisiti continuano ad essere soddisfatti (articolo 7, comma 3). Infine, se il Parlamento europeo ritiene che una o più condizioni e requisiti non sono più soddisfatti può procedere all'estinzione dello *status* giuridico o/e alla radiazione dal registro, in base all'articolo 11, alla revoca del finanziamento e all'imposizione di una ammenda, di cui all'articolo 22 (articolo 7, comma 4). Prima di ricorrere a tale misura, il Parlamento permette al partito politico o fondazione interessati di presentare le proprie osservazioni ed

¹ Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto, e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze (articolo 2 del Trattato sull'Unione europea).

eventuali misure correttive (articolo 23). L'estinzione dello *status* può avvenire anche quando l'organo direttivo decide di sciogliere il partito o la fondazione o di trasformarlo in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro (articolo 11, comma 1). In tutti i casi di estinzione dello *status* lo scioglimento, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe sono regolati secondo le norme dello Stato membro in cui il partito o la fondazione hanno sede (articolo 11, comma 4). Per quanto riguarda le sanzioni la proposta stabilisce che esse vengano applicate anche nei seguenti casi: qualora il partito o fondazione abbia fornito, all'atto della registrazione, informazioni inesatte o fuorvianti; se sono state individuate inesattezze nei bilanci annuali; se non sono state fornite notizie riguardo le donazioni ricevute o se sono state accettate donazioni non autorizzate. (articolo 22, comma 2). Le ammende sono fissate in base alla gravità e alla durata dell'infrazione e non possono superare il 10% del bilancio annuale del partito o della fondazione (articolo 22, comma 3).

Le altre modifiche di rilievo apportate dalla proposta in esame prevedono l'introduzione di **disposizioni e procedure più dettagliate in materia di finanziamento** dei partiti politici europei o delle fondazioni ad essi collegate e la fissazione di criteri oggettivi di attribuzione delle risorse del bilancio dell'Unione.

In primo luogo, la proposta limita l'ammissibilità al finanziamento in base all'esito delle elezioni al Parlamento europeo e stabilisce che tale finanziamento sia concesso solo ai partiti politici rappresentati a Bruxelles da almeno un deputato, considerato esponente di un unico partito politico europeo che dovrebbe essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale. I contributi a carico del bilancio generale dell'Unione non possono superare il 90% delle spese rimborsabili di un partito politico europeo e il 95% di quelli delle fondazioni (articolo 12). Ai fini del finanziamento, ogni anno è possibile presentare una domanda, su invito del Parlamento europeo, corredata, per quanto riguarda le fondazioni politiche europee, del programma di lavoro annuale. Una fondazione può chiedere un finanziamento solo per il tramite del partito a cui è collegata. Inoltre, al momento della presentazione della domanda il partito politico europeo o fondazione ad esso collegata deve rispettare gli obblighi contabili e di rendicontazione di cui all'articolo 19 (articolo 13).

La proposta riprende poi i vigenti criteri per la concessione del finanziamento in base ai quali il 15% è ripartito in parti uguali e l'85% è suddiviso tra i partiti politici europei a seconda della quota dei deputati eletti al Parlamento europeo al momento della presentazione della domanda. Le stesse percentuali si applicano anche alle fondazioni politiche europee (articolo 14). Al fine di promuovere la capacità dei partiti politici e delle fondazioni di generare risorse proprie, sono inoltre riprese ed estese le norme relative alle donazioni e ai contributi che i partiti politici europei e le fondazioni ad essi collegate possono accettare, e al riguardo viene stabilito un tetto di 25.000 Euro l'anno per donatore. Contestualmente al bilancio annuale i partiti e le fondazioni devono presentare al Parlamento europeo un elenco di tutti i donatori e delle donazioni, comprensivo della natura e del valore delle stesse. Le donazioni *una tantum* superiori a 12.000 Euro sono immediatamente comunicate per iscritto al Parlamento europeo (in base alle norme vigenti queste donazioni non sono accettate a meno che non provengano da partiti politici nazionali membri di un partito politico a livello europeo o da una persona fisica membro di un partito politico a livello europeo. I contributi non possono superare il 40% del bilancio annuale del partito politico a livello europeo. Lo stesso vale per le fondazioni politiche europee²). Non possono essere accettati, invece, donazioni o contributi anonimi, o provenienti da fonti diverse dal bilancio dell'Unione che non garantiscano l'indipendenza del partito o della fondazione stessa, ad esempio contributi o donazioni provenienti dai bilanci dei gruppi rappresentati al Parlamento europeo o da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare un certo tipo di influenza a motivo del loro diritto di proprietà. Lo stesso vale per le donazioni e i contributi provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo. Nel caso in cui il partito o fondazione riceva una donazione non ammessa, entro trenta giorni dovrà provvedere alla sua restituzione e, ove ciò non sia possibile, darne comunicazione al Parlamento europeo. Per quanto riguarda i contributi, sono ammessi quelli provenienti dai membri

² Articolo 1, comma 5 del Regolamento (CE) 1524/2003, che modifica l'articolo 6 del Regolamento (CE) 2004/2003.

di un partito politico o fondazione, purché non superino il 40% del bilancio annuale del partito o della fondazione (articolo 15).

La proposta estende poi anche ai partiti politici la possibilità di godere di un trattamento fiscale agevolato, applicato già in molti Stati membri, per le donazioni a carattere nazionale o transfrontaliero. Lo stesso trattamento è esteso anche i donatori, siano essi persone fisiche o giuridiche. In questi casi si applicheranno le norme dello Stato membro in cui il partito o fondazione hanno sede o in cui il donatore è residente ai fini fiscali (articolo 16).

I fondi provenienti dal bilancio dell'Ue potranno essere utilizzati per finanziare le campagne condotte dai partiti politici per le elezioni al Parlamento europeo (articolo 17) ma non potranno invece essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni nazionali, regionali o locali. Lo stesso criterio si applica anche alle fondazioni politiche (articolo 18).

Proseguendo l'analisi delle modifiche apportate alle norme vigenti, si evidenzia che, a fronte della flessibilità nel concedere lo *status* giuridico europeo, la proposta predispone una serie di **norme più stringenti in materia di controllo e trasparenza**.

Innanzitutto, impone degli obblighi contabili e di rendicontazione in base ai quali il partito o fondazione presentano al registro e alle autorità competenti degli Stati membri i bilanci annuali e le note di accompagnamento riguardanti le entrate e le spese, le attività e le passività, nonché una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali (articolo 19). Queste informazioni saranno poi pubblicate, insieme ad una serie di altri dati di rilevante interesse pubblico, su un sito web dedicato (articolo 24).

In secondo luogo, sono potenziati i meccanismi di controllo dei finanziamenti (articolo 20). In particolare, viene stabilito che l'attività di controllo per i finanziamenti ottenuti dal bilancio annuale dell'Unione sia svolta in base alle norme stabilite dal regolamento finanziario (articolo 20, comma 2). A tal riguardo, si informa che a seguito delle modifiche introdotte dalla proposta in esame la Commissione europea sta lavorando ad una revisione del nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio annuale dell'Unione³, al quale le disposizioni sopra illustrate fanno sovente rimando. Per i finanziamenti ottenuti da fonti diverse del bilancio dell'Ue il controllo sarà svolto dalle autorità nazionali competenti in collaborazione con il Parlamento europeo e le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri (articolo 20, comma 3).

La proposta introduce poi possibilità per la Corte dei conti, già investita dalle norme attuali del controllo sui finanziamenti ricevuti dal bilancio dell'Unione, di effettuare, insieme all'ordinatore o ad altro organismo da esso autorizzato⁴, controlli anche in loco al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle decisioni di concessione di contributi e sovvenzioni o, per quanto riguarda le fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro (articolo 20, commi 5 e 6). Inoltre, è prevista la possibilità che controlli e verifiche in loco siano svolti anche dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (articolo 20, comma 7).

E' introdotto poi un regime sanzionatorio, già menzionato, per i casi di violazione degli obblighi sanciti dalla proposta in esame (articolo 22).

Infine, la proposta prevede che le disposizioni introdotte rispettino le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi, di cui al [Regolamento \(CE\) 45/2001](#) e alla [Direttiva 95/46/CE](#) (articolo 25).

23 ottobre 2012

A cura di Patrizia Borgna

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (affeuropei@senato.it)

³ Il nuovo regolamento finanziario, che sostituirà l'attuale Regolamento (CE) 1605/2002, non è ancora stato adottato formalmente. Per questa ragione la Commissione europea non può presentare una proposta formale di modifica. A livello informale, ha pubblicato il "*Documento di lavoro in preparazione della proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo relativo al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)500)*", disponibile presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

⁴ Le funzioni dell'ordinatore sono disciplinate dagli articoli 59 e 60 del [Regolamento \(CE\) 1605/2002](#).